



TRIBUNALE DI LATINA

DECRETO n. 10
DEL 20.02.2019

Il Presidente

premessò

che ai sensi del secondo comma dell'art 179-ter disp. att. cod. proc. civ., nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge 30 giugno 2016 n. 119 e da ritenersi tutt'ora applicabile, in assenza dell'istituzione della commissione distrettuale prevista dalla novella, *'...il presidente del tribunale forma [...] l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi'*;

preso atto

che in esito alla nota prot. n. 1198 del 10.04.2018, il Consiglio Notarile distrettuale, i Consigli degli Ordini degli Avvocati ed i Consigli degli Ordini dei Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno fatto pervenire presso questa Presidenza gli elenchi, distinti per ciascun circondario, dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita ex art. 179 – ter disp. att. c.p.c.;

viste

le schede formate e sottoscritte dai professionisti, per quanto concerne gli Avvocati e i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con cui sono state riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali;

considerato

che deve procedersi alla formazione dell'elenco dei delegati alle vendite per il triennio 2018 – 2020, sulla base delle comunicazioni pervenute dai suddetti Consigli presso questa Presidenza;

che dall'elenco devono essere esclusi i nominativi in relazione ai quali non sono state allegate dai rispettivi Ordini di appartenenza, secondo quanto prescritto dal primo comma dell'art. 179 ter disp. att. cod. proc. civ., le schede informative formate e sottoscritte dai professionisti interessati;

che devono essere esclusi dal suindicato elenco i nominativi che non sono stati comunicati, presso questa Presidenza, dagli Ordini di appartenenza dei professionisti ai sensi del primo comma dell'art. 179 ter disp. att. cod. proc. civ.;

che del pari vanno esclusi, ai sensi dell'ultimo comma della richiamata disposizione, i professionisti già iscritti che nel precedente triennio sono stati cancellati dall'elenco in conseguenza del mancato rispetto dei termini e delle direttive impartite dai Giudici dell'esecuzione;

che devono essere esclusi dal suindicato elenco integrazioni tardive degli elenchi comunicati dal Consiglio Notarile distrettuale, dai Consigli degli Ordini degli Avvocati ed dai Consigli degli Ordini dei Commercialisti e degli Esperti Contabili;

visto

l'art. 179 *ter* disp. att. cod. proc. civ.,

dispone

E' formato il seguente elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita per il triennio 2018/2020.

Si trasmetta l'elenco, unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascun professionista, ai Giudici addetti al settore delle esecuzioni e lo si pubblichi sul sito internet del Tribunale.